

FONDAZIONE LA NOTTE DELLA TARANTA

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER RICERCA E GESTIONE DI SPONSORIZZAZIONI PER "LA NOTTE DELLA TARANTA" - 2011

ART. 1 OGGETTO

La Fondazione ha intenzione di individuare soggetti per ricerca e gestione sponsorizzazioni relative al Festival "La Notte della Taranta – 2011" che si svolgerà dal 11 al 27 agosto, attraverso appuntamenti distribuiti nei Comuni della Grecia Salentina, a cui si aggiungono i Comuni di Alessano, Corsi e Galatina. In particolare l'iniziativa sarà inaugurata l'11 agosto e si articolerà attraverso:

- 13 serate itineranti;
- 1 concertone finale.

I soggetti interessati, a fronte del corrispettivo, acquisiscono il diritto, non in regime di esclusiva commerciale, di effettuare la ricerca e lo sfruttamento commerciale delle sponsorizzazioni del suddetto evento, alle condizioni previste dal presente capitolato; inoltre concorrono alla buona riuscita degli eventi stessi nelle forme e con le modalità previste dagli articoli seguenti.

Da tale attività si intendono esclusi gli sponsor istituzionali e i Soci della Fondazione, nonché quelle società che la Fondazione si riserva di contattare direttamente, o da cui è stata contattata direttamente.

ART. 2 MODALITA' E DURATA

L'attività ha durata dalla data di **notifica dell'avvenuto affidamento** fino al **31 dicembre 2011**. E', pertanto, fatto divieto ai proponenti di concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti terzi che abbiano durata superiore al termine sopra indicato.

ART.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 163/2006, in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi con dichiarazione da rendersi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000:

- a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per lo svolgimento di servizi attinenti a quello dell'appalto;
- b) avere sede legale in uno stato membro dell'Unione Europea;
- c) non trovarsi nelle condizioni che determinano l'esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall'art. 38 del D.Lgs.163/2006;
- d) non trovarsi nelle condizioni di interdizione dalle gare pubbliche previste dall'art. 14 del D.Lgs.81/2008;
- e) possibilità di referenze di almeno 2 (due) istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 385/1993.

ART. 4 OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

I proponenti devono assicurare lo svolgimento del proprio servizio secondo le modalità indicate nella proposta presentata in sede di offerta, assicurando la valorizzazione dell'evento ed un'adeguata strategia di comunicazione.

Ai soggetti proponenti sarà assicurato il 25% dell'importo dichiarato di sponsorizzazione sino alla concorrenza massima di € 20.000,00 (euro ventimila/00) oltre IVA.

La somma, come sopra determinata, verrà corrisposta al soggetto proponente dopo che la Fondazione avrà incamerato le proprie spettanze che dovranno essere versate entro e non oltre il 15 settembre 2011.

Il titolare del servizio deve:

- a) tenere costantemente aggiornata la Fondazione sulla definizione e sull'attuazione del piano di sponsorizzazione, collaborando con l'ufficio preposto, ai fini del miglior coordinamento delle attività e delle iniziative;

b) fornire alla Fondazione in tempo utile i loghi/marchi/nomi degli sponsor, in formato digitale, ai fini del loro inserimento sul materiale pubblicitario delle manifestazioni che sarà direttamente realizzato dalla Fondazione e sul sito web;

c) comunicare preventivamente alla Fondazione, in forma scritta, le generalità degli sponsor individuati ed i messaggi pubblicitari che intende divulgare al fine di consentire alla Fondazione l'esercizio del diritto di rifiuto di cui al successivo art. 5. E' altresì responsabile verso la Fondazione dell'esatto adempimento del contratto. Restano a carico del titolare l'affidamento tutti gli oneri economici necessari all'esecuzione del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata. La Fondazione resta estranea ai rapporti instaurati con soggetti terzi, in particolare con gli sponsor, non assumendo nessun tipo di responsabilità nei confronti dei medesimi. In ottemperanza agli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003, il trattamento di dati personali da parte del soggetto proponente deve avvenire unicamente in relazione allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto ed in forma non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto, non comunicando né trasmettendo ad altri soggetti i dati ricevuti o acquisiti direttamente, fatte salve le eccezioni di legge.

ART. 5 OBBLIGHI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione riconosce al proponente, non in regime di esclusiva, lo sfruttamento commerciale delle sponsorizzazioni degli eventi indicati nell'art. 1. L'obbligazione della Fondazione nei confronti del proponente costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione degli eventi indicati nel contratto, indipendentemente dall'effettiva utilità che il soggetto o i suoi aventi causa ne possono trarre. In particolare, la Fondazione mette a disposizione le seguenti opportunità di comunicazione previste nell'ambito degli eventi relativi al Festival La Notte della Taranta 2011:

- sfruttamento commerciale, non in regime di esclusiva, delle sponsorizzazioni degli eventi del Festival per l'intera durata del contratto e alle condizioni previste dal presente capitolato e dall'offerta presentata;
- visibilità nella conferenza stampa di presentazione dell'Evento e delle relative manifestazioni;
- presenza nella cartella stampa e citazione degli sponsor nel comunicato stampa e nelle schede contenute;
- presenza del logo/marchio/nome degli sponsor sui materiali ufficiali di comunicazione delle manifestazioni (manifesti, locandine, opuscoli, programmi, conferenza stampa, pubblicazione su quotidiani e spot radiotelevisivi);
- presenza del marchio degli sponsor sulla comunicazione promo-pubblicitaria dell'Evento;
- caratterizzazione degli spazi dove si svolgeranno le manifestazioni sostenute dagli sponsor selezionati, con spazi appositamente riservati per striscioni, pannelli, ecc.), da concordare con i responsabili indicati dalla Fondazione ;
- inserimento del logo/marchio/nome degli sponsor sui palchi delle manifestazioni - esclusi i fondali - nelle modalità concordate con i responsabili individuati dalla Fondazione; i supporti riportanti il logo/marchio/nome degli sponsor dovranno essere forniti e posti in opera a cura e spese del appaltatore e dovranno essere preventivamente autorizzati (per la quantità, la tipologia e le caratteristiche) da parte della Fondazione;
- possibilità per gli sponsor, subordinata al preventivo gradimento della Fondazione, di utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne di comunicazione per tutta la durata del contratto di sponsorizzazione;
- possibilità per gli sponsor di distribuire propri prodotti/materiali informativi al pubblico dell'Evento, con la presenza di proprio personale negli spazi dell'Evento, eventualmente allestiti ed organizzati ad hoc;
- possibilità per gli sponsor di realizzare campagne di comunicazione a sostegno dell'Evento sponsorizzato;
- possibilità per gli sponsor di realizzare e personalizzare oggettistica e merchandising a tema dell'Evento sponsorizzato;
- possibilità per gli sponsor di organizzare eventi propri, e per i propri ospiti, negli spazi dell'Evento sponsorizzato, da concordare con i responsabili indicati dalla Fondazione;



- possibilità per gli sponsor di diffondere a clienti e pubblici selezionati di interesse dello sponsor di documentazione inerente l'Evento.

Se le attività poste in essere dagli sponsor individuati dal proponente sono soggette alle norme ed a regime autorizzatorio previsto dalla disciplina vigente, ivi incluso il pagamento di eventuali tributi e canoni, è onere del proponente e dei suoi aventi causa acquisire le autorizzazioni eventualmente previste ed assolvere agli obblighi tributari e tariffari.

La Fondazione si riserva la facoltà di non consentire e, ove poste in essere, di far cessare quelle attività pubblicitarie che risultassero in contrasto con la sicurezza pubblica, con gli obiettivi della manifestazione e/o con la buona riuscita della stessa senza che il titolare del servizio o i suoi aventi causa possano vantare alcun diritto al risarcimento del danno o indennizzo.

ART. 6 ESCLUSIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE, DIRITTO DI RIFIUTO

Il soggetto proponente non può concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che:

- siano ritenuti incompatibili con il ruolo e l'attività istituzionale della Fondazione;
- siano in contrasto con gli indirizzi della Fondazione;
- possano creare pregiudizio o danno alla immagine della Fondazione o alle proprie iniziative;
- siano reputati inaccettabili per motivi di pubblico interesse.

Sono, altresì, in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla promozione di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- pubblicità ingannevole.

In relazione a quanto sopra deve essere comunicato preventivamente alla Fondazione, in forma scritta le generalità degli sponsor individuati e l'eventuale messaggio pubblicitario che intende divulgare.

ART. 7 CONTENUTO DELLA PROPOSTA

Nella proposta da far pervenire **entro il 24 giugno 2011**, i Soggetti interessati dovranno inoltrare all'Ufficio Protocollo della Fondazione, via Dafni, 11 – 73020 Melpignano (LE), un plico sigillato. Detto plico dovrà pervenire a mezzo posta (raccomandata) o mediante agenzia di recapito autorizzata o a mano, entro le ore **12,00** del termine perentorio suindicato. Farà fede la data e l'ora di arrivo al protocollo della Fondazione. L'invio del plico avverrà ad esclusivo rischio del mittente.

Il plico sigillato dovrà riportare all'esterno, a pena l'esclusione, le seguenti indicazioni:

- nominativo e indirizzo del concorrente;
- oggetto dell'Avviso;

e dovrà contenere:

- le attestazioni di cui all'art.3 del presente bando;
- progetto e forme di sponsorizzazione riportante l'elenco delle ditte da sponsorizzare in concomitanza della manifestazione;
- dichiarazione di impegno a depositare garanzia fideiussoria bancaria e/o assicurativa a garanzia dell'importo proposto.

ART. 8 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Entro 15 (quindici) giorni dell'avvenuta comunicazione di ammissione, che verrà notificata a mezzo fax e posta elettronica, il soggetto ammesso dovrà presentare dettagliata relazione riportante gli importi relativi alle singole sponsorizzazioni rappresentate con allegato documento sottoscritto per accettazione da un responsabile della ditta e/o società rappresentata.

La Fondazione sulla base dei dati acquisiti potrà, a proprio insindacabile giudizio motivato e senza che terzi abbiano nulla a che pretendere, escludere le proposte che non dovessero essere compatibili con le finalità socio/culturali della manifestazione.

La Fondazione, sulla base delle proposte economiche presentate e della tipologia delle stesse, deciderà della visibilità e collocazione dei marchi e del posizionamento degli sponsor concordemente con il soggetto proponente.

ART. 9 GARANZIE

Al soggetto individuato è richiesta, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi, una garanzia fideiussoria bancaria e/o assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D Lgs 1.09.1993, N. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, pari al 75% dell'importo offerto (IVA esclusa).

La garanzia deve essere valida per tutta la durata del contratto e sarà definitivamente svincolata soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale, a seguito dell'accertamento del regolare soddisfacimento degli obblighi assunti.

ART. 10 RESPONSABILE DELLE ATTIVITA'

Le proposte saranno esaminate dal RUP all'uopo indicato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

ART. 11 DANNI A PERSONE O COSE

Nessuna responsabilità assume la Fondazione nei confronti del soggetto proponente per danni causati da forza maggiore o da ordine dell'Autorità.

Egli è direttamente responsabile dei danni arrecati a persone o a cose, tanto della Fondazione che di terzi, per fatti od omissioni verificatisi nello svolgimento del contratto.

ART. 12 PROCEDURE DI CONTROLLO

La Fondazione ha diritto di controllare il regolare svolgimento di quanto proposto allo scopo il proponente è obbligato a tenere a disposizione della Fondazione tutte le informazioni ed i documenti utili a consentire l'esecuzione dei controlli.

ART. 13 PENALI

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, le obbligazioni derivanti dal contratto o dalle norme di legge non vengano dallo stesso rispettate, la Fondazione può applicare le penali previste dal presente articolo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, oltre che la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Sono previste le seguenti penali contrattuali:

- a) mancato versamento dell'importo di sponsorizzazione offerto in fase di gara nelle modalità e tempi previsti dal presente capitolato: penale di € 500 (cinquecento).per ogni giorno di ritardo;
- b) effettuazione di sponsorizzazioni in assenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal Capitolato: penale di € 10.000 (diecimila) per ogni violazione
- c) mancata preventiva comunicazione delle generalità dello sponsor e/o dei messaggi pubblicitari: penale di € 500 (cinquecento) per ogni omissione;
- d) mancata ottemperanza alla comunicazione della Fondazione di rifiuto dello sponsor e/o del messaggio pubblicitario: € 5.000 (cinquemila) per ogni violazione;
- e) violazione non grave degli obblighi di riservatezza o di trattamento dei dati: € 1,500 (millecinquecento) per ogni contestazione;
- f) mancata messa a disposizione della Fondazione delle informazioni e dei documenti dalla stessa richiesti in fase di controllo della regolare esecuzione del contratto: € 2.000 (duemila) .per ogni contestazione;
- g) per ogni singolo altro inadempimento non espressamente previsto alle lettere precedenti si applica una penale compresa tra € 500 (cinquecento) e € 7.000 (settemila), commisurata alla natura ed alla gravità del fatto od omissione.

ART. 14 PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE PENALI



La Fondazione contesta al soggetto proponente l'applicazione di penali, con indicazione dei motivi che l'hanno determinata, entro i 10 giorni lavorativi successivi a quello in cui ne è definitivamente venuto a conoscenza.

Quest'ultimo, ove lo ritenga opportuno, trasmette alla Fondazione le proprie controdeduzioni in forma scritta entro il termine decadenziale di 5 giorni successivi a quello di ricevimento della contestazione. La Fondazione, esaminate le controdeduzioni o decorso infruttuosamente il termine per la loro trasmissione, può confermare, modificare o revocare la contestazione iniziale. Ove ne ricorrano i presupposti, la Fondazione applica in via definitiva la penale mediante comunicazione scritta al soggetto proponente da effettuarsi entro i 30 giorni successivi a quello di invio della comunicazione di contestazione iniziale.

Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Fondazione e l'impresa, e viceversa, dovranno essere effettuate preferibilmente a mezzo fax o PEC, in alternativa, a mezzo raccomandata a.r., fermo restando che, in quest'ultimo caso, i termini si considerano riferiti alla data di invio delle comunicazioni. In relazione alle penali applicate, ove l'appaltatore non provveda al pagamento delle stesse entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di addebito, la Fondazione ha facoltà di incamerare la garanzia.

ART. 15 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, a norma dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente incameramento della garanzia e risarcimento del danno, il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- a) violazione o inadempimento grave e reiterato delle prescrizioni relative agli obblighi previsti dal contratto;
- b) violazione grave degli obblighi di riservatezza;
- c) frode o malafede nell'esecuzione del contratto;
- d) perdita dei requisiti di ordine generale;
- e) produzione di danno all'immagine della Fondazione;
- f) cessione del contratto;
- g) sub-concessione del servizio.

ART. 16 STIPULA DEL CONTRATTO

Il concorrente riceverà specifica comunicazione da parte della Fondazione. Dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione l'impresa avrà a disposizione 15 giorni per presentare alla Fondazione:

- a) una dichiarazione dalla quale risulti la persona designata a firmare il contratto, con indicato nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale; se trattasi di procuratore dovrà essere presentata anche l'originale della procura o copia autentica notarile della stessa;
- b) la garanzia fideiussoria e/o assicurativa definitiva, regolarmente costituita.

L'affidamento della concessione sarà formalizzato con la sottoscrizione del relativo contratto in forma di scrittura privata. **L'aggiudicatario dovrà intervenire alla firma del contratto nel luogo, nella data e nell'ora che gli saranno comunicati.**

ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che:

- a) i dati saranno trattati per le finalità connesse all'espletamento delle fasi di gara nonché alla stipula e all'esecuzione del contratto
- b) i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, con logiche correlate alle finalità;
- c) il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per partecipare alla procedura; la conseguenza di un eventuale rifiuto consiste nell'esclusione dalla procedura o nella decadenza dall'aggiudicazione;
- d) i dati potranno venire a conoscenza e/o essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: qualsiasi soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990, rappresentanti dei concorrenti che partecipano alle sedute pubbliche di gara, personale della Fondazione incaricato del procedimento;



- e) l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 tra cui la cancellazione, la rettifica, l'integrazione, rivolgendosi al titolare del trattamento;
- f) titolare del trattamento dei dati personali è Fondazione La Notte della Taranta;
- g) responsabile del trattamento dei dati è il Consigliere delegato della Fondazione Avv. **Massimo Manera**.

ART. 18 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006, il Responsabile del procedimento è il Consigliere delegato della Fondazione Avv. **Massimo Manera**.

ART. 19 ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE E RICHIESTE DI CHIARIMENTI

La determinazione a contrattare, l'Avviso pubblico, possono essere reperiti sul sito Internet della Fondazione all'indirizzo: www.lanottedellataranta.it

Ogni eventuale chiarimento può essere chiesto all'Avv. Massimo Manera alla seguente mail fondazione@lanottedellataranta.it

ART. 20 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB-CONCESSIONE

È vietato all'appaltatore cedere il contratto e sub-concedere il servizio, anche in parte, a soggetti terzi.

ART. 21 FORO DI COMPETENZA

In caso di controversia, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente per territorio sia, in via esclusiva, quella del Foro di Lecce.

ART. 22 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese per la stipula del contratto d'appalto.

ART. 23 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa rinvio al Codice Civile ed alle ulteriori norme applicabili.

Il presente bando verrà pubblicato sul sito ufficiale della Fondazione – www.lanottedellataranta.it – a partire dal 10 giugno 2011.

Melpignano, 10 giugno 2011 - prot. 212/2011

Il RESPONSABILE del PROCEDIMENTO

Avv. Massimo Manera

